

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE E DI RICERCA

“ E.T.S. BioMA”

Art. 1 - Denominazione e sede

E' costituita in Saluzzo (CN), Via Pignari n.20, un'associazione culturale e di ricerca, ai sensi degli artt. 36 e ss. Codice civile, denominata “BioMA”, acronimo di Biodiversity Monitoring Association. L'Associazione potrà istituire o chiudere sedi secondarie anche in altre città d'Italia. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera del Consiglio Direttivo, senza che la variazione costituisca modifica del presente Statuto.

Sono elette sedi operative della suddetta associazione le seguenti:

Cristina Ferrero, via Pignari 20, 12037 Saluzzo CN
Caterina Ferrari, Les Villes Dessus 81, 11010 Introd AO
Silvia Ghidotti, vicolo Unità d'Italia 1, 26822 Brembio LO
Lucia Orecchini, via Clelia 35 interno 5, 00181 Roma

Art. 2 – Scopi e Attività istituzionali

L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, è apolitica, non ha alcun fine di lucro, ed opera per fini di ricerca e culturali compresa l'attività didattica per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi. Essa si caratterizza per l'elettività e gratuità delle cariche associative e per l'obbligatorietà della redazione del bilancio. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

L'Associazione ha per scopo lo sviluppo e la diffusione della ricerca nella fattispecie naturalistico - ambientale in ogni sua forma intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, attraverso l'attività svolta sul campo e in laboratorio, idonea a promuoverne la conoscenza e la pratica. Le varie sezioni dell'ETS BioMA si occuperanno di:

- promuovere la ricerca nell'ambito della conservazione della natura e lo studio di metodi innovativi di indagine e monitoraggio faunistico, floristico e degli habitat, al fine di salvaguardare il patrimonio ambientale e degli ecosistemi, oltre che nell'ambito della sorveglianza sanitaria sulle popolazioni di animali selvatici nel concetto di 'One Health';
- promuovere la ricerca nell'ambito della conservazione della fauna individuando ed applicando tecniche e misure gestionali più efficaci per la conservazione di specie vulnerabili o a rischio di estinzione;
- studio e promozione di attività agricole e di allevamento sostenibili in armonia con il contesto territoriale e in grado di integrarsi alla matrice ambientale naturale al fine di sostenere e tutelare la biodiversità degli agro-ecosistemi;
- consulenza, progettazione e restauro del verde, realizzazione zone umide, riqualificazione di habitat e costruzione di strutture di facilitazione per la fauna al fine della conservazione delle specie e del mantenimento della biodiversità locale e urbana;
- conoscenza, promozione e corretto utilizzo delle realtà sul territorio al fine di sviluppare reti intelligenti di sviluppo economico attento alle tematiche ambientali anche tramite convegni e pubblicazioni;

- promuovere la sinergia tra la gestione ambientale e il mondo agro-pastorale ricercando metodi di conservazione della biodiversità tramite l'uso di attività tradizionali di agricoltura e pascolo e l'utilizzo di metodi di prevenzione e mitigazione dei danni da predatori al patrimonio zootecnico;
- progettazione e partecipazione a bandi europei inerenti le tematiche di cui ai punti precedenti, al fine di creare azioni sinergiche anche con altri partner europei o extra-europei;
- partecipazione a bandi e progetti di gestione di centri visite e musei al fine di promuovere la cultura scientifica e naturalistica ed incrementare la sensibilità dei visitatori alle tematiche della conservazione anche attraverso la promozione e il potenziamento di strutture didattiche appartenenti agli Enti appaltanti.

Art. 3 - Strumenti operativi

Per il raggiungimento degli scopi di cui all'Art. 2 l'Associazione collabora con Enti Parco, Università, Amministrazioni Pubbliche, Istituti di ricerca, altri Enti Pubblici e privati, Musei ed altri Organismi nazionali, stranieri e sovranazionali. In particolare, per il raggiungimento dei suoi scopi, l'Associazione potrà:

- gestire uffici, musei e/o centri visita pubblici e dipendenze ovunque, in Italia ed all'estero
- acquisisce in affitto, concessione o proprietà aree naturali di rilevante interesse conservazionistico, al fine di preservarle da eventuali minacce, aree da riqualificare, aree utili alla riduzione dei gas serra, strutture necessarie alla conduzione di programmi di educazione ambientale
- concedere borse di studio e di ricerca a laureati, laureandi e tecnici che intendano specializzarsi nelle materie attinenti agli scopi di cui all'Art. 2;
- esplicitare funzioni di formazione attraverso tutoraggio in tesi di laurea, esercitazioni universitarie sul campo, visite di studio, stage, corsi di specializzazione e attività similari;
- attività tecnica edilizia e urbanistica sul territorio (permessi, concessioni, pratiche, progettazione, studio...);
- attività di formazione tecnica in merito a nuove tecnologie sostenibili in edilizia e ingegneria naturalistica;
- organizzazione di eventi, mostre, manifestazioni, workshop, corsi di formazione e aggiornamento, visite guidate, crowdfunding, al fine educativo ambientale, scientifico, di conoscenza del territorio e della fauna;
- creazione di contenuti scientifici per libri, riviste, riviste online, siti internet, editoria scolastica e divulgativa, audiovisivi;
- attività di promozione e divulgazione tramite siti, convegni, documentari, partecipazione a programmi televisivi, brochures, e piattaforme social delle attività dell'associazione;
- produzione di articoli scientifici su riviste indicizzate con possibilità di affiliarsi all'associazione stessa;
- organizzazione di campi di volontariato al fine formativo e collaborativo con le attività dell'associazione;
- attività educative con scuole per lo svolgimento delle azioni didattiche di cui sopra;
- somministrare alimenti e bevande
- svolgere ogni altra attività che sia utile al conseguimento dei fini sociali.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Art. 3 – Durata dell'associazione

La durata dell'associazione è illimitata salvo scioglimento deliberato dell'assemblea straordinaria degli associati.

Art. 4 - Criteri di ammissione dei soci

1. Sono soci i partecipanti alle attività sociali, che risultano iscritti. E' esclusa ogni limitazione temporale e/o operativa al rapporto associativo e ai diritti conseguenti.
2. Possono essere soci persone fisiche, giuridiche, enti etc. dotate di irreprensibile condotta morale, civile e culturale, che condividano gli scopi dell'associazione e che si impegnino a realizzarli.
3. Gli aspiranti soci dovranno fare richiesta al Consiglio Direttivo.
4. Per i minorenni, le domande dovranno recare la sottoscrizione anche dell'esercente la potestà parentale, per le società, associazioni o Enti, dovranno presentare richiesta firmata dal proprio rappresentante legale. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio.
5. La quota associativa non è trasferibile.
6. Il numero di soci è illimitato.
7. La quota associativa od il contributo sono costituite dalle quote di associazione annuali stabilite dal Consiglio ed hanno scadenza con l'esercizio sociale.

Art. 5 – Diritti e doveri dei soci

1. I soci maggiorenni godono del diritto di partecipazione e voto nell'assemblea.
2. La qualifica di socio da diritto a usufruire delle iniziative indette dal Consiglio direttivo nonché a frequentare la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.
3. I soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali, e al pagamento del contributo associativo.
4. I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 6 – Recesso, esclusione dei soci

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte. Al verificarsi dei seguenti casi:

1. dimissione volontaria: le dimissioni del socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo, le cui deliberazioni in merito all'esclusione dovranno essere comunicate ai soci che ne hanno fatto richiesta, mediante lettera, e dovranno essere motivate (ad eccezione dell'esclusione per morosità del versamento del contributo annuale). L'esclusione diventa definitiva con l'annotazione del provvedimento nel libro dei soci.
2. morosità eccedente un anno dalla scadenza del versamento della quota associativa, esclusione deliberata a maggioranza dal Consiglio Direttivo
3. per azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, costituiscono ostacolo al buon andamento dell'ente.

L'esclusione è ratificata dall'Assemblea ordinaria, nel corso della quale, il socio interessato, procederà alla propria esposizione sugli addebiti. Il provvedimento di esclusione è sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea. L'associato escluso non può essere più ammesso.

Art. 7 – Organi

Gli organi sociali sono:

1. l'assemblea dei soci
2. il consiglio direttivo
3. il/la Presidente
4. il/la Vicepresidente
5. il/la Segretario/a
6. il/la Tesoriere/a

Art. 8 – Assemblea ordinaria dei soci

L'assemblea dei soci rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti. E' composta da tutti i Soci maggiorenni regolarmente iscritti in regola con il versamento delle quote associative annuali.

Sono soci dell'Associazione:

- Soci Fondatori;
- Soci Ordinari;

Sono Soci Fondatori le persone fisiche indicate nell'Atto Costitutivo.

Sono Soci Ordinari tutti coloro i quali, avendo preso conoscenza dello Statuto dell'Associazione e condividendone gli scopi, intendano contribuire allo sviluppo delle iniziative finalizzate al raggiungimento degli scopi stessi. Ogni nuovo Socio Ordinario dovrà essere presentato da due Soci Fondatori inoltrando apposito modulo di domanda al Consiglio Direttivo al quale è riservata la ratifica dell'ammissione di nuovi Soci.

Art. 9 - Diritti di partecipazione e modalità di convocazione dell'assemblea dei soci

1. Sono ammessi alle assemblee ordinarie e straordinarie i soci in regola con il versamento della quota annua. Hanno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.
2. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.
3. Gode di diritto di voto il Socio iscritto da almeno un anno solare, ed ha diritto ad un solo voto.
4. L'assemblea dei soci è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
5. La convocazione dell'assemblea ordinaria potrà essere richiesta al Consiglio direttivo da almeno un terzo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio direttivo.
6. L'assemblea dovrà essere convocata, presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo, anche virtuale tramite piattaforma online, atto a garantire la massima partecipazione degli associati.
7. L'assemblea ordinaria è convocata almeno otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e/o contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

8. L'assemblea è convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l'esame del bilancio preventivo.

Art. 10 - Compiti dell'assemblea dei soci

3. L'assemblea delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché sull'approvazione dei regolamenti interni, sulla nomina degli organi direttivi e su tutti gli argomenti che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.

4. Le assemblee sono presiedute dal/dalla Presidente del Consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, in primis dal/dalla Vicepresidente oppure, se assente, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

5. L'assemblea nomina un/una Tesoriere/a.

6. Di ogni assemblea viene redatto apposito verbale firmato dal/dalla Presidente della stessa e dal/dalla Segretario/a. In caso di loro assenza o impedimento, da due delle persone legittimamente intervenute all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

7. L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare.

Art. 11 - Validità dell'assemblea dei soci

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

2. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria quanto l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.

Art. 12 - Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio direttivo con lettera raccomandata spedita ai soci almeno 15 giorni prima dell'adunanza.

2. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

Art. 13 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto dal numero di membri stabilito dall'assemblea fino ad un massimo di nove membri eletti dall'assemblea e nel proprio ambito nomina il/la Presidente, Vicepresidente, il/la Segretario/a e il/la Tesoriere/a. Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

2. Possono ricoprire cariche sociali i soci maggiorenni in regola con il pagamento delle quote associative, che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi.

3. Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. In caso di parità è determinante il voto del/della Presidente.
5. Le deliberazioni del Consiglio devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal/dalla Segretario/a e messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Art. 15 - Convocazione Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri, senza formalità.

Art. 16 - Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
- c) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
- e) adottare i provvedimenti di esclusione dei soci;
- f) perseguire le finalità previste dallo statuto e attuare le decisioni dell'assemblea dei soci.
- g) stabilire annualmente la quota sociale minima
- h) decide sull'approvazione dei progetti dei Soci

Art. 14 – Dimissioni

1. Quando venissero a mancare uno o più consiglieri, quelli rimasti in carica convocano l'assemblea per la nomina dei sostituti, i quali resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
2. Dopo tre assenze, consecutive e non giustificate, di un Consigliere dalle riunioni, il Consiglio ne pronunzia la decadenza.
3. Il Consiglio Direttivo si scioglie qualora venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 17 - Il/La Presidente

Il/La Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza. Il Presidente può delegare parte delle proprie attribuzioni ed il suo potere di firma per atti di gestione ad uno o più membri del Consiglio Direttivo, previa autorizzazione ed annotazione in apposito verbale, da parte dello stesso Consiglio Direttivo. La responsabilità delle decisioni deliberate dal Consiglio è assunta solidalmente da tutti i Consiglieri, ad esclusione dei dissenzienti i quali abbiano fatto verbalizzare la propria opposizione e degli assenti che abbiano comunicato per iscritto al Presidente il proprio dissenso nel termine perentorio di 30 giorni dalla deliberazione. Il/La Presidente dura in carica tre esercizi sociali e comunque non oltre il Consiglio Direttivo che lo ha eletto. È rieleggibile.

Art. 18 - Il/La Vicepresidente

Il/La Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato. Il/La Vicepresidente dura in carica tre esercizi sociali e comunque non oltre il Consiglio Direttivo che lo ha eletto. È rieleggibile.

Art. 19 – Il/La Tesoriere/a

Il/La Tesoriere/a cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilità; dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo; attende alla corrispondenza; cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili; del libro dei

Soci dell'Associazione, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo. Il/La Tesoriere/a dura in carica tre esercizi sociali e comunque non oltre il Consiglio Direttivo che lo ha eletto. È rieleggibile.

Art. 19 – Il/La Segretario/a

Il/La Segretario/a dell'Associazione, eletto nell'ambito del Consiglio Direttivo, svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; cura la tenuta del libro dei verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo. Il/La Segretario/a dura in carica tre esercizi sociali e comunque non oltre il Consiglio Direttivo che lo ha eletto. Rieleggibile.

Art. 20 - Il rendiconto

1. Il Consiglio direttivo redige il rendiconto economico-finanziario preventivo e consuntivo dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. L'eventuale attività commerciale dovrà risultare separatamente dall'attività istituzionale, anche attraverso un'autonoma relazione di accompagnamento.
2. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
3. Copia del rendiconto deve essere messo a disposizione degli associati, con la convocazione dell'Assemblea che dovrà approvarlo.

Art. 21 - Anno sociale e finanziario

L'esercizio sociale coincide con quello finanziario dell'Associazione, ovvero inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 22 – Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti e associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dalla Associazione.

Art. 23 – Clausola Compromissoria

1. Qualsiasi controversia derivante dal presente contratto sarà sottoposta ad arbitrato rituale secondo il regolamento della camera arbitrale del Piemonte.
2. L'arbitrato si svolgerà secondo la procedura di arbitrato ordinario di diritto o di arbitrato rapido di equità a seconda del valore, così come determinato ai sensi del regolamento.

Art. 24 – Scioglimento

1. L'Associazione si scioglie con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci, con il voto favorevole, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci.
2. L'assemblea delibera in merito alla destinazione del residuo attivo del patrimonio, sentita l'autorità preposta.
3. La destinazione del residuo patrimoniale avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 25 – Ente affiliante

L'associazione è conforme alle norme ed alle direttive dell'Ente Affiliante nonché allo statuto ed ai regolamenti di federazione italiana di riferimento. Per l'associazione sussiste l'obbligo, in

osservanza delle future delibere del consiglio Nazionale Ente affiliante, di conformarsi alle norme ed alle direttive dello stesso nonché allo statuto ed ai regolamenti della federazione italiana di riferimento.

Art. 26 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono in quanto applicabili, le norme del Codice Civile, le disposizioni di legge vigenti e dello statuto.